

ATTO N. 1478

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1508 del 6.11.2002)

*“Ulteriore modificazione della legge regionale 23.1.1997, n. 3 –
Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino
delle funzioni socio - assistenziali”*

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo 29.11.2002*

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 29.11.2002

Cod. DX02240074



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/1997 RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DI PROTEZIONE SOCIALE DELLA REGIONE E RIORDINO DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

06/11/2002 n. 1508

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore		X
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : MONELLI DANILO

Relatore : GROSSI GAIA

Direttore: DE SALVO DOMENICO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale alla sanità e servizi sociali avente per oggetto: "Modificazione della legge regionale 23 gennaio 1997, n.3 - *Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio assistenziali*";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA


- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Modificazione della legge regionale 23 gennaio 1997, n.3 - *Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio assistenziali*", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore alle Politiche sociali di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Modificazione della legge regionale 23 gennaio 1997, n.3 - *Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio assistenziali*"

RELAZIONE

La legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede all'articolo 11, comma 1, che "i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica e dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5 (ONLUS, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati) sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce ed integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali".

Con decreto 21 maggio 2001, n. 308 del Ministro per la solidarietà sociale sono stati determinati i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, con rinvio alle Regioni del compito di recepirli ed integrarli, individuando, se del caso, le condizioni in base alle quali le strutture sono considerate di nuova istituzione e le modalità e i termini entro cui prevedere,

anche in regime di deroga, l'adeguamento ai requisiti per le strutture già operanti.

L'attuale quadro normativo permette pertanto di ottemperare, in materia più puntuale ed adeguata ai cambiamenti che sono nel frattempo sopravvenuti nel sistema del welfare a livello nazionale e regionale, a quanto già previsto dal Piano sociale regionale (DCR 759 del 20/12/1999), definendo i requisiti al fine dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture, in assenza dei quali sono state concesse in questi anni dai Comuni autorizzazioni provvisorie.

Il Piano sociale regionale prevede le tipologie delle strutture soggette ad autorizzazione, nonché standard di idoneità e qualità delle stesse; rinviando altresì a successivo atto la definizione dei criteri per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e i criteri per attuare il controllo e la vigilanza sulle strutture e i servizi.

Considerato che il Piano sociale definisce già gli standard dei servizi e delle strutture e vista la Legge costituzionale del 18 Ottobre 2001 n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", al fine di delegiferare la materia la presente legge rinvia ad un regolamento di esecuzione la definizione dei requisiti funzionali, strutturali ed organizzativi e dei criteri per l'autorizzazione e la vigilanza sulle strutture e sui servizi.

Disegno di legge: : "Modificazione della legge regionale 23 gennaio 1997, n.3 - Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio assistenziali "



Art. 1

Modifica dell'art.43

1. Il comma 3 dell'art. 43 della legge regionale 23 gennaio 1997, n .3 è così sostituito:

"3. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l'attuazione dell'art.11 della legge 8 novembre 2000, n.328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, con particolare riferimento:

- a) alla individuazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale, nonché per le comunità di tipo familiare con sede in civili abitazioni;
- b) ai criteri per l'autorizzazione e la vigilanza dei servizi e delle strutture di cui alla lettera a)."

NOTE

Note al titolo della legge

La legge regionale 23 gennaio 1997, n.3 recante *Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio assistenziali* è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 6 del 29 gennaio 1997

Note all'art.1 comma 1

Il testo vigente dell'art.43 della legge regionale 23 gennaio 1997, n.3 recante *Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio assistenziali* (si veda nota al titolo della legge) come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art.43

Autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali semiresidenziali e diurni

1. I servizi a carattere residenziale, semiresidenziale e diurno, pubblici e privati, devono corrispondere agli standard di idoneità e di qualità stabiliti nel piano sociale regionale.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco del Comune ove la struttura intende operare previo accertamento del possesso dei requisiti previsti. Qualora, in caso di verifica, vengano meno tali condizioni, il Sindaco provvede alla revoca dandone comunicazione alla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l'attuazione dell'art.11 della legge 8 novembre 2000, n.328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, con particolare riferimento:

a) alla individuazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale, nonché per le comunità di tipo familiare con sede in civili abitazioni;

b) ai criteri per l'autorizzazione e la vigilanza dei servizi e delle strutture di cui alla lettera a).

Note all'art.1 c.1 parte novellistica

Il testo dell'art.11 della legge 8 novembre 2000, n.328, recante *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali* (pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 Novembre 2000), è il seguente:

Art. 11.

(Autorizzazione e accreditamento)

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.

3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).

4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.





REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Prot. n° 11284

10/2003 (1/1/2003)

Perugia,

03 NOV. 2002

Al Direttore alla Sanità e Servizi
sociali
Dott. Domenico De Salvo
Sede

4

Oggetto: Parere favorevole concernente: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 - Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio assistenziali -".

Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 13331/III del 30 ottobre 2002, si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 4 novembre 2002 ha espresso parere favorevole sul disegno di legge indicato in oggetto, nel testo che si allega in copia, modificato, d'intesa con la rappresentante di Codesta Direzione, Dr.ssa Federica Lausi.

Si sottolinea, tuttavia, che l'intervento in questione (legge regionale di modifica e regolamento della Giunta) dovrebbe svolgere una funzione transitoria nel quadro della disciplina statale e regionale oggi vigente, in attesa che la Regione proceda ad una organica riforma in materia socio-assistenziale, tenendo conto del mutato assetto della competenze a livello costituzionale.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. *Marco Rafini*

Allegato: come nel testo

DF/pp
Par De Salvo 1 23-01-97.doc

Perugia, il 28 NOV. 2002
Per copia conforme
all'originale



IL DIRIGENTE